

Statuto

"Fondazione Culturale Salieri"

con sede in Legnago

Articolo 1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Culturale Salieri", con sede in Legnago.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Veneto.

Articolo 2

Uffici

Uffici potranno essere occasionalmente costituiti sia in Italia che all'estero ai soli fini dello svolgimento, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, di attività di promozione nonché sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto della Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione si propone di promuovere, sostenere e incrementare la crescita culturale, i progetti e le attività sul territorio con particolare riferimento al Teatro Antonio Salieri, in relazione alla prosa, alla danza, alla musica, alla letteratura, alla cultura e alle arti in generale. Tale attività si articolerà secondo un progetto artistico integrato di produzione, distribuzione, aggiornamento, formazione, promozione e ospitalità.

A tali fini la Fondazione gestirà e garantirà la sede teatrale nonché la direzione amministrativa, i servizi di segreteria e la comunicazione del Teatro.

La Fondazione intende altresì promuovere l'elaborazione di circuiti di manifestazioni e rappresentazioni nel territorio del Basso veronese, onde favorire, tra l'altro, l'emergere, lo svilupparsi ed il consolidarsi, in armonico accordo, di qualificate realtà teatrali, favorendo la partecipazione del pubblico alle medesime, nonché di realtà professionali e produttive, maestranze e professionalità artigiane correlate.

La Fondazione, ove ne ricorrano i presupposti, intende favorire contatti e relazioni con organismi ed istituzioni nazionali ed internazionali onde promuovere e diffondere il patrimonio culturale rappresentato dal Teatro Antonio Salieri e dalla figura del compositore medesimo in



relazione a specifici ed occasionali eventi.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni atto e contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare eventuali convenzioni per l'affidamento occasionale a terzi di parte delle attività, determinandone durata, oggetto e modalità di esecuzione;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire, a valere sul fondo di gestione di cui al successivo art.7, società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; gli eventuali proventi di dette attività saranno oggetto di apposita contabilità e disciplinati dalle norme vigenti tempo per tempo;
- i) assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione di altre realtà/strutture teatrali ed espositive;
- j) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Articolo 6
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o dai beni mobili e immobili, o da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dagli utili o avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi;
- dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- da contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Partecipanti.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del revisore dei conti, da predisporli almeno quindici giorni prima dell'approvazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa,

in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Qualora i proventi della Fondazione superino per due anni consecutivi l'ammontare di tre milioni di euro, il bilancio di esercizio dovrà essere certificato da società di revisione che verrà designata dall'organo amministrativo. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Fondatori costituenti;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 10

Fondatore Promotore,

Fondatori Costituenti e Fondatori

È Fondatore Promotore il Comune di Legnago.

Sono Fondatori Costituenti i membri che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione e ne facciano tutt'ora parte.

Sono Fondatori, nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che contribuiscano al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo stesso.

La qualifica di Fondatore Costituente e di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo venga regolarmente versato.

Articolo 11

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contri-

buiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 12

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 13

Esclusione e Recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide con la maggioranza assoluta dei punti voto di cui all'art. 17 l'esclusione dei Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del Codice Civile. Fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può, in alcun caso, essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 14

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Direttore;
- il Collegio dei Partecipanti;

- il Revisore dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite eccetto quelle del Direttore e del Revisore dei Conti.

Articolo 15

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo ed è dal medesimo designato nel proprio seno. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Presiede anche il Comitato ristretto di cui al successivo Art. 16 .

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 16

Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da:

- 3 membri nominati dal Comune di Legnago;
- da tutti i Fondatori, ciascuno con un proprio rappresentante;
- da due membri nominati tra i Partecipanti, di cui uno tra gli Enti pubblici territoriali e uno tra i privati.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Se nel corso del triennio uno dei Soci Fondatori cessa di far parte della Fondazione il suo rappresentante in Consiglio decadrà automaticamente.

Ogni membro può delegare un proprio sostituto.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente o a mezzo di sostituto, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo. Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito de-

- gli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore;
 - fissare i criteri per divenire Fondatore e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina; il nuovo Socio Fondatore entra immediatamente a far parte del Consiglio d'Indirizzo con un suo Rappresentante;
 - individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
 - nominare il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, quest'ultimo su proposta del Presidente;
 - nominare il Direttore ed il Revisore dei Conti e determinare il loro compenso;
 - nominare, nel suo seno, determinando i compiti e le regole di funzionamento, un Comitato ristretto, presieduto dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, composto da tre membri, che affiancano il Direttore nella sua attività gestionale;
 - nominare consulenti per i settori di attività della Fondazione, determinandone la natura, durata e qualifica del rapporto;
 - nominare comitati scientifici consultivi per singoli progetti intrapresi dalla Fondazione, determinandone la natura, la durata, e il numero dei membri;
 - deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - deliberare proposte in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione e l'estinzione dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti voto di cui all'art.17.

Articolo 17

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determi-



nati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo con le seguenti regole: il numero di punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio. Il cinquantuno per cento dei punti/voto è attribuito, con suddivisione in parti uguali, ai membri di nomina del Fondatore Promotore ed il restante quarantanove per cento è suddiviso tra gli altri membri in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione. Il numero di punti/voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo nella prima riunione.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessanta per cento dei punti voto determinati. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dal Fondatore Promotore.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, che normalmente è il Direttore della Fondazione.

Articolo 18

Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori di interesse della Fondazione. All'atto della nomina il Consiglio di Indirizzo ne determina natura e qualità del rapporto. Il Direttore è invitato a presenziare ai lavori del Consiglio di Indirizzo; resta in carica tre esercizi ed è riconfermabile. Egli dirige le attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni ai collaboratori per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo.

Cura, affiancato dal Comitato ristretto di cui all'Art. 16, la gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo. Egli si può avvalere di consulenti previa autorizzazione del Consiglio di Indirizzo.

Può curare:

- la direzione artistica delle attività della Fondazione;
- l'azione di marketing delle attività della Fondazione;



- gli aspetti esecutivi delle varie attività;
- la direzione dei collaboratori della Fondazione;
- cura, in armonia con il Comitato ristretto di cui all'Art. 16, il buon andamento amministrativo della Fondazione, predisponendo il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- in sinergia con l'azione dei Consiglieri, la ricerca di finanziamenti per le attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, nell'ambito dei programmi e delle strategie approvati dal Consiglio di Indirizzo;

Il Direttore può proporre al Consiglio di Indirizzo la nomina di coadiutori esecutivi della propria attività in considerazione delle specificità dei settori di attività dell'Ente.

Il Direttore risponde davanti al Consiglio di Indirizzo del proprio operato. Il Direttore può essere revocato per gravi inadempienze o gravi irregolarità

Articolo 19


Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione che possono essere privati (persone fisiche e giuridiche private) o pubblici intendendo per tali solo gli Enti pubblici territoriali. Nel caso dei Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi e provvede a designare i due membri che faranno parte del Consiglio di Indirizzo di cui uno designato dai partecipanti privati, tra i privati e uno designato dai partecipanti pubblici, tra i pubblici. Quest'ultimo peraltro dovrà essere designato con criterio di rotazione.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Il Collegio dei Partecipanti può riunirsi in forma plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche o priva-



te o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Articolo 20

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio d'Indirizzo, scelto dal Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo.

Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento solamente per giusta causa.

Articolo 21

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno secondo diritto in base a quanto stabilito dal Codice di Procedura Civile.

Articolo 22

Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità. Gli immobili in qualsiasi forma concessi in uso alla Fondazione dell'Amministrazione Comunale di Legnago, torneranno in disponibilità di quest'ultima.

Articolo 23

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vi-



genti in materia.

F.to Lucia Riello

" Pia Marinucci notaio

Copia conforme all'originale e allegati

Si rilascia per no fede

Cologna Veneta, il 3/9/2013

